

Regolamento Stazione Scientifica e Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea del CAI

approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC) in data 26 novembre 2017

modificato in data 24 marzo 2018

Art. 1

1. La **Stazione Scientifica e Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea (Bossea)** è una Struttura Operativa (S.O.) del Club Alpino Italiano (CAI).

2. La S.O. Bossea viene costituita a seguito della quasi cinquantennale attività di ricerca svolta dalla Stazione Scientifica e Laboratorio Carsologico di Bossea in raccordo con la Sezione CAI di Cuneo e, nello specifico, grazie al prezioso apporto dei Soci che, a titolo volontario e gratuito, vi hanno operato e vi operano con notevoli competenze tecniche e scientifiche.

3. La S.O. Bossea è retta dal presente Regolamento che dispone sulle sue specifiche finalità nonché sulla sua autonomia organizzativa, funzionale e gestionale secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento generale.

TITOLO I

SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE

Art. 2

1. La S.O. Bossea, in quanto sede di ricerca carsologica che si avvale di installazioni strumentali specializzate in continuità con quanto realizzato e programmato in precedenza svolge attività di ricerca scientifica riguardante il sistema carsico di rilevanza nazionale ed internazionale negli ambiti di competenza, nel campo:

- a) della ricerca idrogeologica carsica;
- b) della geomorfologia e delle caratteristiche tettoniche e litologiche;
- c) della ricerca meteorologica ipogea;
- d) dello studio della radioattività naturale nell'ambiente sotterraneo;
- e) della ricerca biologica del sistema carsico;
- f) della ricerca biospeleologica;
- g) della formazione e dell'aggiornamento per i docenti e per i titolari del CAI;
- h) della didattica per la scuola e della divulgazione in generale

Art. 3

1. La S.O. Bossea ha sede presso la Sede Centrale del CAI.

2. Può essere fissato un recapito presso il Presidente pro tempore della S.O. Bossea

Art. 4

1. La S.O. Bossea non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al CAI, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale del CAI (CDC).

2. La S.O. Bossea non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Art. 5

1. A garanzia dell'operatività tecnico-scientifica della S.O. Bossea ed ai fini dello sviluppo dei rapporti con i soggetti interessati nel settore turistico/ambientale e in altri settori nei quali possano instaurarsi nuove relazioni, il CDC provvederà a formalizzare uno o più Protocolli d'intesa e collaborazione tra la S.O. Bossea ed il DIATI del Politecnico di Torino, il Comune di Frabiosa Soprana, il Parco Naturale delle Alpi Marittime ed altri soggetti indicati dalla S.O. che riterrà opportuno coinvolgere, previo benessere del CDC.

TITOLO II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA

Art. 6

1. La S.O. Bossea è dotata di un Consiglio Direttivo e di una Commissione Scientifica.

2. Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da **nove** componenti che svolgono attività operative in attuazione degli scopi della S.O. Bossea di cui all'art. 2.

3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dal CC nel rispetto dei seguenti criteri:

- due componenti vengono indicati dalla Sezione CAI di Cuneo su proposta del CD sezionale;
- un componente viene indicato dal GR Piemonte su proposta del CDR;
- un componente viene indicato dal Comitato Scientifico Centrale su proposta del CDC;
- un componente viene indicato dal Commissione Centrale Speleologia su proposta del CDC;
- un componente è proposto dall'Equipe dei ricercatori scientifici e tecnici del laboratorio tra gli iscritti al CAI;
- Tre componenti vengono scelti dal CC all'interno di una rosa di nominativi di numero non inferiore a sei

4. Al conferimento del primo incarico ed ai successivi rinnovi dei componenti del CD provvede il CC nel semestre successivo all'Assemblea dei delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG), nel rispetto delle indicazioni espresse di cui al comma 3.

5. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, con il limite del doppio mandato, salvo deroghe motivate dal CDC e approvate dal CC.

6. Alla scadenza del mandato triennale, i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica, nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti del nuovo CD.

7. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dal CC, su proposta del Presidente Generale, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile successiva all'insediamento dei componenti del CD. Nel frattempo svolge la funzione di Presidente per la sola gestione ordinaria il componente con più anni di iscrizione al CAI e, a parità di anni di iscrizione al CAI, il componente più anziano di età.

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo non può rimanere in carica per più di due trienni consecutivi

Art. 7

1. L'incarico di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica è prestato a titolo volontario e gratuito, non può essere retribuito ed è affidato solo a Soci del Sodalizio maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie, legate al settore di riferimento.

2. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali secondo specifico Regolamento approvato dal CC.

Art. 8

1. Le proposte di incarico da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità sul campo in cui operare, debitamente sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza. Candidature prive di curriculum verranno escluse. Non possono essere nominati componenti della S.O. Bossea i Soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della sussistenza di tali condizioni ogni candidato, prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta, valida ai sensi di legge, alla Direzione del CAI.

2. Anche ai componenti della S.O. Bossea si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale con particolare riferimento a quanto previsto in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "incompatibilità tra cariche sociali".

3. I componenti della S.O. Bossea per i quali sorgono o vengono comunque accertate condizioni di ineleggibilità decadono con provvedimento deliberato dal CC e dallo stesso saranno sostituiti.

4. Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non dia contributi significativi alle attività programmate può essere sostituito dal CC, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti della S.O. Bossea, per qualsiasi motivo decaduti, o l'eventuale integrazione con nuovi componenti, il CC provvede ad assegnare l'incarico in base all'art. 6.3.

6. I componenti subentrati restano in carica sino al termine naturale del mandato dell'Organo di cui fanno parte.

TITOLO III

COMPITI E ATTIVITA'

Art. 9

1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione d'insediamento:

- indica, in base a quanto previsto dall'art. 6, il nominativo del Presidente e lo comunica al PG e al CC;

Nella riunione successiva alla nomina del suo Presidente, il CD:

- nomina il Vicepresidente su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo;

- affida eventuali specifici incarichi al Vicepresidente ed ai rimanenti componenti del CD;

- nomina i componenti della Commissione Scientifica dopo averne individuato il numero e valutati i curricula;

- può richiedere al CDC la nomina di esperti in relazione a specifiche collaborazioni;

- nomina il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti della S.O. Bossea; in tal caso, non ha diritto di voto.

2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) approva i programmi della S. O. Bossea da sottoporre al CDC e CC per quanto di rispettiva competenza;

b) redige le proposte di modifica del presente Regolamento;

- c) promuove e sviluppa progetti che siano in sintonia con le finalità del Sodalizio;
- d) organizza iniziative, manifestazioni, eventi per far conoscere e valorizzare gli scopi istituzionali e l'attività della S.O. Bossea;
- e) ricerca forme di collaborazione con Organismi esterni al CAI;
- f) definisce i compiti da affidare alla Commissione Scientifica.

Il CD si convoca almeno una volta all'anno in composizione allargata con i rappresentanti degli enti di cui all'art. 5, rappresentanti che partecipano con facoltà di intervento ma senza diritto di voto

Art. 10

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta la S.O. Bossea;
- b) convoca le riunioni del CD, almeno due volte l'anno, e le riunioni della Commissione Scientifica secondo le esigenze, e ne presiede le sedute;
- c) presenta al CC e al CDC i programmi approvati dal CD e la relazione annuale dell'attività svolta dalla S.O. Bossea;
- d) mantiene i rapporti con i Referenti del CDC, del CC e la Direzione del CAI;
- e) mantiene i rapporti con le altre componenti del CAI;
- f) è affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla S.O. Bossea;
- g) ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede Centrale, responsabile del patrimonio, di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati alla S.O. Bossea;
- h) può delegare al Vicepresidente alcune funzioni di sua competenza;
- i) in caso di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente

Art. 11

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) redige e conserva i verbali delle riunioni e li trasmette ai referenti del CC e del CDC e alla Direzione;
- b) cura la tenuta dei bilanci approvati dal CD;
- c) svolge compiti ulteriori affidatigli dal CD.

Art. 12

1. La Commissione Scientifica svolge i compiti affidatili dal CD, al quale può anche proporre nuovi ambiti di attività.

2. La Commissione Scientifica è formata **da sette componenti** nominati dal Consiglio Direttivo(CD), è retta dal Direttore, che ne assume la responsabilità tecnico-scientifica, ed è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del suo Presidente.

La Commissione Scientifica è composta da:

- il Direttore:

- un componente espressione della Sezione CAI di Cuneo;
- un componente espressione del Comitato Scientifico del GR Piemonte;
- un componente espressione del Comitato Scientifico Centrale;
- un componente espressione della Commissione Centrale Speleologia;
- da altri due componenti proposti dal Direttore, dei quali uno espressione dell'Equipe dei ricercatori scientifici e tecnici del laboratorio tra gli iscritti al CAI.

3. La Commissione Scientifica dispone l'organigramma del laboratorio e il registro dei collaboratori per il funzionamento tecnico-scientifico del Laboratorio nonché i programmi di ricerca scientifica

Art. 13

Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti della S.O. Bossea e disporre il commissariamento della stessa con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 14

Il Presidente della S.O. Bossea dovrà sempre informare con sollecitudine i referenti di CDC e CC su accadimenti, eventi straordinari o altri fatti che non rientrino nel programma presentato o che abbiano carattere d'urgenza.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO

Art. 15

1. Il CD si riunisce, anche in modalità telematica, su convocazione del suo Presidente (o del Vicepresidente in caso di impedimento del medesimo) o del Presidente Generale. La convocazione è inviata a tutti i componenti, al Presidente Generale, al Direttore nonché ai referenti del CDC e CC.

2. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all'approvazione dei componenti del CD nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati viene trasmessa ai referenti di CDC e CC e alla Direzione che provvede a inoltrarla ai componenti del CDC e CC

Art. 16

1. Le riunioni del CD sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti fatta salva la verifica della validità delle riunioni ai sensi del precedente comma 1. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della S.O. Bossea.
3. Se ritenuto opportuno, il Presidente della S.O. Bossea può invitare alle riunioni persone esterne al CD e al CAI.
4. Il CD può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso; in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

Art. 17

1 Le spese per le attività e il funzionamento della S.O. Bossea sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte del CDC e del CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI nonché del Regolamento per il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi centrali

Art. 18

1. Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente della S.O. Bossea presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della S.O. Bossea presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.
3. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni nonché gli inventari e i relativi aggiornamenti dei beni affidati alla S.O. Bossea verranno redatti dal CD medesimo.
4. Il CC esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività della S.O. Bossea.
5. Il CDC approva il budget di spesa della S.O. Bossea.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

1. Sino all'insediamento del Consiglio Direttivo, vale quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta nel 2014 tra CAI Sede Centrale, Sezione CAI di Cuneo e GR Piemonte e ciò ai fini della sola *governance* sia per l'attività direzionale sia per l'attività tecnico-scientifica della Stazione Scientifica e del Laboratorio di Bossea.
2. Gli attuali componenti della Stazione Scientifica e del Laboratorio di Bossea mantengono l'operatività e rimangono in carica fino alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 6.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, entrati in carica oltre la metà del mandato del PG possono essere incaricati per ulteriori due mandati pieni.

Art. 20

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC, su proposta del CDC, secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può proporre al CDC eventuali modifiche al presente Regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.